

Si prevede per la conservazione dei dati identificativi, come per le altre due categorie di soggetti, un termine di dieci anni, che decorre dalla conclusione della prestazione.

Il capo III del regolamento si occupa di disciplinare le modalità di adempimento dell'obbligo di segnalare quelle operazioni che, in base alle circostanze del caso, siano sospette di avere ad oggetto beni o utilità provenienti dai delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Una precisa esenzione è prevista a tutela del diritto di difesa. Si puntualizza, infatti, che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non riguarda quelle informazioni ricevute in occasione dell'esame della posizione giuridica del cliente, anche al fine di valutare l'opportunità di intentare o evitare un procedimento, o per l'espletamento dei compiti di difesa e rappresentanza in giudizio; l'esenzione vale anche qualora tali attività riguardino giudizi arbitrali o controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. La norma risolve il potenziale conflitto tra l'esigenza di garantire effettività alla normativa antiriciclaggio e la necessità di salvaguardare il diritto di difesa.

Il regolamento non contiene un'elencazione tassativa ed esaustiva di quelle operazioni da considerarsi senz'altro sospette, fornisce delle indicazioni di massima sugli elementi da apprezzare a tal fine (capacità economica, attività svolta, caratteristiche complessive dell'operazione...), e rinvia alle istruzioni applicative dell'UIC per la determinazione puntuale dei criteri-guida; tale metodo è parso preferibile, poiché le disposizioni dell'UIC costituiscono uno strumento indubbiamente più flessibile e più agevolmente modificabile rispetto alla fonte regolamentare. Pertanto, il sistema può essere adeguato con maggiore facilità e rapidità ai possibili sviluppi delle tecniche legate al reimpiego dei proventi di attività criminose.

Il professionista deve procedere alla segnalazione senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione. Destinatario delle segnalazioni è, come per le altre categorie, l'UIC. Si è ritenuto inopportuno coinvolgere gli Ordini professionali in fase di segnalazione delle operazioni sospette, come pure previsto dalla seconda direttiva, per evitare di complicare ulteriormente la procedura e creare ulteriori asimmetrie rispetto alle altre categorie.

Si puntualizza che le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione del segreto professionale e, soprattutto, si richiama la normativa a tutela della riservatezza del segnalante prevista agli articoli 3 e 3 bis della legge antiriciclaggio, dato l'evidente rischio di ritorsioni che potrebbe riguardarlo.

Dato comune ai tre regolamenti è la particolare attenzione prestata alle ricadute dei previsti adempimenti sul rispetto della normativa per la protezione dei dati personali. In particolare, si stabilisce che l'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e

segnalazione costituisce trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della disciplina dettata in materia; tali dati devono essere trattati alle condizioni e secondo le cautele poste all'articolo 11 del codice; per quanto qui rileva, ne deriva che si impone che i dati siano esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Inoltre, gli operatori sono tenuti a fornire al cliente l'informativa che lo renda consapevole della finalità del trattamento dei suoi dati, ossia allo scopo di prevenzione e contrasto al riciclaggio di proventi di attività illecite.

Infine, si prescrive che i soggetti tenuti alla redazione e conservazione degli archivi, sia in forma elettronica che cartacea, devono rispettare le misure previste negli articoli dal 31 al 36 del codice: l'obiettivo è di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

B. LA NORMATIVA SUI CONTROLLI DEL DENARO IN ENTRATA ED IN USCITA
DALLE FRONTIERE ESTERNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 introduce l'obbligo di monitorare i movimenti di denaro contante e titoli al portatore in entrata e in uscita dal territorio dell'Unione. Il regolamento entrerà in vigore il 15 giugno 2007.

Il regolamento intende integrare la normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con un controllo sui movimenti di denaro contante. Il meccanismo di controllo è basato sull'obbligo di dichiarazione in dogana, uno schema assai vicino a quello già in vigore in Italia, derivante dai controlli valutari da tempo abrogati. Il regolamento prevede

- l'obbligo di dichiarazione, fornita in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, a carico di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a € 10.000, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali *traveller cheques* e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;
- la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti;
- l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (Agenzia delle dogane per l'Italia) di poteri di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;
- la registrazione ed il trattamento delle informazioni, di fatto la creazione di un archivio, e la messa a disposizione delle informazioni alle autorità indicate nell'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia l'Ufficio italiano dei cambi), concretizzandosi così la finalità del regolamento;
- lo scambio delle informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e, a particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;
- la sanzionabilità delle violazioni all'obbligo di dichiarazione, lasciando, però, ai singoli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono:

- la soglia a € 10.000 da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra-comunitari di contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale è attualmente di € 12.500 (articolo 3 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167);
- la specificazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;
- la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un paese terzo e/o la Commissione, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari abilitati, di cui alla direttiva 2005/60/CE, con l'obbligo di monitorare i movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

Alla luce delle novità sopra indicate il disegno di legge comunitaria 2006 contiene una delega al Governo per uniformare l'esistente normativa italiana sui controlli transfrontalieri sui movimenti di denaro contante e titoli al portatore con le disposizioni introdotte dal regolamento n. 1889/2005²⁹.

²⁹ Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. del 31 marzo 1988 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge del 4 agosto 1990 n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo del 30 aprile 1997 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo del 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria.

C. ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

La legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti delegati al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002, nonché dagli ulteriori regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (c.d. sanzioni finanziarie internazionali). Ciò, coordinando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo alla luce dei seguenti criteri direttivi:

- estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di affidare ad un'autorità pubblica l'amministrazione di tali risorse economiche;
- individuare idonee sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento.

Il congelamento dei beni non finanziari.

Nell'ambito della sopra menzionata delega è in corso di predisposizione, secondo linee guida dettate dal Comitato di sicurezza finanziaria, il decreto legislativo volto a disciplinare e sistematizzare le modalità applicative delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposte dai regolamenti comunitari emanati nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo (quali il regolamento (CE) 881/2002 ed il regolamento (CE) 2580/2001 e successive modificazioni) e per il contrasto dell'attività di quei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Le tipologie di regolamento richiamate rispondono a due differenti finalità, essendo i primi strumento di contrasto del terrorismo, i secondi di politica estera. Alla diversa finalità, si contrappone la condivisione dello strumento, cioè il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti in Italia dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti medesimi. Al congelamento, si

aggiunge anche il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati.

Come si è già descritto, il congelamento è efficace dall'entrata in vigore del regolamento comunitario che lo dispone. Tuttavia, mentre con riferimento al congelamento dei fondi non si pongono problematiche di rilievo, nel caso delle risorse economiche, quali immobili, aziende, beni mobili, si rilevano criticità legate alla necessità di evitare il deterioramento del bene e di tutelare i diritti e gli interessi dei terzi in buona fede (quali i dipendenti dell'azienda o i creditori). Da qui, l'esigenza di dettare una disciplina che definisca puntualmente le modalità applicative del congelamento, completando le disposizioni già contenute nella normativa comunitaria di riferimento. La soluzione ravvisata individua nell'Agenzia del demanio come il soggetto responsabile della gestione e della conservazione dei beni oggetto di congelamento, disegnando al contempo un articolato sistema di coordinamento.

Il congelamento è efficace sino a che i soggetti permangono nelle liste allegate ai regolamenti comunitari ovvero, nelle ipotesi contemplate dai regolamenti, in caso non vi siano autorizzazioni allo scongelamento.

D. IL COMITATO ANTIRICICLAGGIO

Un importante centro di riferimento per le questioni interpretative e di impulso per la revisione ed integrazione della normativa regolante la materia antiriciclaggio è rappresentato dal Comitato legge 197/1991, istituito con decreto del Ministro del tesoro dell'8 agosto 1993. Compiti del Comitato sono:

- risolvere le problematiche conseguenti alla disciplina in materia, nonché le questioni di carattere generale insorgenti sul piano operativo;
- formulare proposte di modifica od integrazione di nuove norme, alla luce anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge antiriciclaggio;
- proporre modifiche della disciplina formale esistente, tenendo conto delle esigenze che si manifestano nel sistema legale di prevenzione antiriciclaggio.

Il Comitato è presieduto dal Dirigente generale preposto alla Direzione antiriciclaggio del MEF (dove ha la propria sede operativa) ed è composto da rappresentanti dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza. A oggi il Comitato ha emesso 99 pareri in materia.

L'attività del Comitato antiriciclaggio

Nel corso del 2005 il Comitato antiriciclaggio ha indirizzato la propria attività all'analisi delle criticità rilevate dal FMI attraverso la verifica, condotta nel 2005, del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, all'approfondimento del contenuto normativo di emanandi provvedimenti (legge delega per il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio contenuta nella legge comunitaria per il 2005) e all'esame di problematiche conseguenti all'applicazione della normativa riscontrate sul piano operativo.

Riguardo all'attività di studio normativo, il Comitato ha individuato le linee essenziali della legge di delega predisponendo un testo in grado di consentire un intervento legislativo realmente efficace sull'attuale sistema di prevenzione antiriciclaggio e tale da accogliere le raccomandazioni dell'organismo internazionale.

A tal fine sono state, pertanto, esaminate le osservazioni contenute nel rapporto del FMI e avviata una riflessione diretta ad individuare le possibili modifiche al quadro normativo.

Per quanto riguarda l'esame di problematiche conseguenti l'applicazione della normativa sul piano operativo il Comitato ha, tra l'altro, affrontato le seguenti questioni:

- Problematica relativa all'esatta individuazione della figura professionale responsabile della segnalazione ex articolo 3 legge 197/91. Valutando la mutata organizzazione degli

intermediari all'interno dei quali sono individuabili nuove strutture e figure professionali nonché le conseguenziali nuove modalità operative, è emersa la necessità di definire con puntualità le figure responsabili della segnalazione. Sono stati, pertanto, precisati i due livelli di responsabilità previsti dalla norma e chiarito che le responsabilità previste dall'articolo 3 legge 197/91 devono essere valutate in relazione all'effettivo comportamento tenuto sia dal responsabile di primo livello così come dal responsabile di secondo livello (parere n. 97).

- Problematica derivante dalla formulazione dell'articolo 10 della legge 197/91 riguardante i doveri del collegio sindacale. Il Comitato ha rilevato, sulla base dell'esperienza acquisita, la necessità di rafforzare il ruolo di collaborazione attiva del collegio sindacale nella prevenzione del fenomeno, così come nelle intenzioni del legislatore del 1991. Occorre, in concreto, rendere i controlli del collegio sindacale, propri della sua funzione di vigilanza, efficaci, concretamente utilizzabili come strumento di prevenzione e coerenti con l'intero sistema di prevenzione. Il Comitato ha ulteriormente definito il ruolo del collegio sindacale attraverso una più dettagliata individuazione dei suoi compiti di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio, specificandone le attività a seconda delle anomalie riscontrate in sede di vigilanza (parere n. 98).

E. IL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Il Comitato di sicurezza finanziaria è presieduto dal Direttore generale del tesoro ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, della CONSOB, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

Tali istituzioni comunicano al Comitato, in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alle sue materie di competenza.

Il Comitato delinea la strategia del nostro paese nella lotta al finanziamento del terrorismo, monitora il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo ed assicura il necessario coordinamento con le attività degli altri paesi, soprattutto del gruppo G7, promuovendo il dialogo e la collaborazione allo scopo di massimizzare lo scambio di informazioni. A tal fine, il Comitato ha attivato canali di comunicazione con la magistratura ed, in particolare, con le Procure della Repubblica ed ha rapporti con il Comitato di coordinamento della ricerca informativa sulle attività finanziarie, presieduto dal Segretario Generale del CESIS.

In particolare, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- definisce le politiche di lotta al finanziamento del terrorismo, coordinando l'azione delle autorità coinvolte nella lotta contro il suddetto fenomeno; segue ed indirizza l'attività internazionale in ambito GAFI e Unione europea; è l'interfaccia istituzionale degli omologhi organismi degli altri Paesi nonché degli organismi internazionali competenti in materia;
- analizza le problematiche riscontrate nella lotta al finanziamento del terrorismo ed individua le misure da adottare;
- è l'autorità competente in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti/entità sospettati di terrorismo.

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

UNITÀ DI COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

N. 126

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

8 MAG. 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio e
Antiusura - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari - articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998, n. 319.

Si trasmette la Relazione annuale per il 2005 che l'Ufficio, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998 n. 319, deve inviare a codesto Dicastero per illustrare i risultati dell'attività svolta in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.

Detta relazione è comprensiva anche delle informazioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette e dalla stessa possono essere desunti gli elementi occorrenti per la predisposizione della relazione che codesto Ministero deve trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Bianchi

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
11 MAG 2006
Prot. n. 50064



UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

RELAZIONE ANNUALE DEL 2005 SULL'ATTIVITA' SVOLTA
DALL'UFFICIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO, USURA E
INTERMEDIARI FINANZIARI

INDICE

- 1 PREMESSA. SINTESI E TENDENZE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO
- 2 ATTIVITA' NORMATIVA
 - 2.1 L'attività normativa per il recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea
 - 2.1.1 Premessa
 - 2.1.2 Le disposizioni applicative dell'Ufficio in materia di intermediari finanziari
 - 2.1.3 Le disposizioni applicative dell'Ufficio in materia di professionisti e operatori non finanziari
 - 2.2 Il provvedimento in materia di mediatori creditizi
 - 2.3 L'attività normativa di rango internazionale e sovranazionale
- 3 ATTIVITA' INTERNAZIONALE
- 4 ATTIVITA' IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE
 - 4.1 Premessa
 - 4.2 I flussi delle segnalazioni
 - 4.3 Gli intermediari segnalanti
 - 4.4 Caratterizzazione territoriale delle SOS
 - 4.5 Operazioni segnalate
 - 4.6 Risultati dell'approfondimento delle SOS
 - 4.7 Collaborazione internazionale
 - 4.8 Esame tipologico delle SOS
 - 4.9 Il contrasto finanziario al terrorismo
 - 4.10 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- 5 ATTIVITA' IN MATERIA DI ANALISI DEI DATI AGGREGATI
 - 5.1 Qualità dei dati e controlli
 - 5.2 Analisi dei dati ai fini dell'individuazione di comportamenti anomali
 - 5.3 Analisi territoriale dei dati aggregati
 - 5.4 Progetto "Comely-spotlight"
 - 5.5 Analisi statistica antiusura
- 6 ATTIVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI
 - 6.1 Procedimenti in materia di intermediari finanziari
 - 6.2 Procedimenti relativi alle violazioni previste dall'art. 3 del Decreto-Legge 28 giugno 1990' conv. in Legge 4 agosto 1990 n. 227
 - 6.3 Altri procedimenti sanzionatori
- 7 L'ATTIVITA' ISPETTIVA
 - 7.1 Premessa
 - 7.2 Le ispezioni nei confronti degli intermediari abilitati
 - 7.2.1 Criteri generali seguiti per l'elaborazione del piano ispettivo
 - 7.2.2 Interventi ispettivi presso intermediari bancari
 - 7.2.3 Interventi ispettivi presso intermediari abilitati non bancari
 - 7.2.4 Esiti degli accertamenti
 - 7.3 L'attività di controllo nei confronti delle società finanziarie
 - 7.3.1 Interventi ispettivi
 - 7.3.2 Esiti degli accertamenti
 - 7.4 La collaborazione con le altre Autorità
 - 7.5 Prospettive
- 8 ATTIVITA' IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
- 9 ATTIVITA' IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI, OPERATORI IN ORO ED ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI

1 PREMESSA. SINTESI E TENDENZE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art.2, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 1998, n.319, dà conto dei risultati raggiunti dall'Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.

L'Ufficio, in qualità di "Unità di Informazione Finanziaria" – UIF (FIU – "Financial Intelligence Unit") per l'Italia, con compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale, pone al centro della propria attività l'approfondimento delle operazioni sospette e l'analisi dei dati aggregati.

L'attività ispettiva esperita nei confronti degli intermediari abilitati, finalizzata a verificare l'osservanza degli obblighi di legge in materia antiriciclaggio, consente, altresì, di accrescere l'attenzione alla materia da parte degli stessi in linea con le rinnovate esigenze di mantenere adeguati "livelli reputazionali". Si rafforza costantemente la cooperazione tra l'Ufficio e gli intermediari abilitati nell'ottica di prevenzione da fatti di riciclaggio.

Dopo l'emanazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.56, che recepisce la seconda Direttiva comunitaria "antiriciclaggio" (2001/97/CE), l'Ufficio ha collaborato alla predisposizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei prescritti Regolamenti attuativi di recente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Essi sono destinati alle banche e agli altri intermediari finanziari, alle imprese non finanziarie e ai liberi professionisti. Contestualmente, sono state pubblicate le relative istruzioni operative predisposte dall'Ufficio.

La Commissione Europea, alla luce della revisione delle raccomandazioni del Gafi (Gruppo Azione Finanziaria Internazionale), ha emanato la terza direttiva "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo"; in particolare si passa da una impostazione fondamentalmente oggettiva ad una impostazione riferita a valutazioni soggettive del grado di rischio, in particolare in ordine al tipo di cliente, al rapporto di affari ed ai prodotti finanziari offerti. La direttiva comporta significative innovazioni per gli stati membri.

La legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005) ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo rivolto a recepire in Italia la terza direttiva. Ora l'Ufficio è impegnato nella collaborazione con le autorità interessate per la predisposizione della normativa delegata.

L'attività dell'Ufficio di prevenzione e di contrasto sul piano finanziario continua a basarsi soprattutto sulla "collaborazione attiva" degli intermediari e degli altri soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette, sull'analisi finanziaria svolta per l'individuazione di fenomeni di riciclaggio e sulla collaborazione con le Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi. Particolare rilievo assume all'interno la collaborazione con gli Organi Investigativi, con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità di Vigilanza di settore.

Sul piano internazionale l'Ufficio, collabora con le omologhe autorità di altri paesi e partecipa ai lavori degli organismi internazionali competenti. La cooperazione internazionale si conferma strumento indispensabile per fronteggiare, sul piano normativo e su quello operativo, fenomeni illeciti a carattere sempre più transnazionale.

L'Ufficio svolge funzioni in materia di tenuta di albi ed elenchi di intermediari finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e operatori in oro.

Nel corso dell'anno è stata avviata una complessa attività di revisione delle disposizioni, anche di carattere secondario, che regolano l'attività dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria per dare compiuta attuazione ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.241 e nel Testo unico sulla documentazione amministrativa e valutarne l'impatto sulle procedure di lavoro. Gli approfondimenti svolti sono stati anche finalizzati a formulare delle proposte di riforma della normativa relativa agli intermediari finanziari attivi nel settore del rilascio di garanzie, che presenta elevati profili di rischio e richiede particolari cautele nello svolgimento dei relativi controlli.

Allo studio sono anche le rilevanti novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n.262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che, nel modificare le competenze dell'Ufficio Italiano dei Cambi in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle norme di cui al Titolo V del medesimo Testo Unico Bancario, ha attribuito all'Ente il potere di irrogare direttamente le sanzioni amministrative a carico della società finanziaria e/o del rispettivo esponente aziendale.

Alla fine del 2005, nell'ambito di una più generale ristrutturazione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio, ispirata a criteri di migliore efficienza ed efficacia, è stato deliberato l'affidamento a due diversi Servizi delle funzioni connesse con l'antiriciclaggio e con la tenuta degli elenchi.

Sulla base di tali modifiche, fermo restando che ognuno dei due Servizi cura la gestione del contenzioso relativo alle funzioni di propria competenza, il "Servizio Antiriciclaggio" concentra la propria attività sui compiti assegnati all'Ufficio in materia di antiriciclaggio in senso stretto, - e, in tale contesto, in particolare, su quelli svolti in qualità di Unità di Informazione Finanziaria - in materia di usura nonché di contrasto al terrorismo internazionale sul piano finanziario. Gli obiettivi sono rimasti invariati, la capacità di prevenzione e controllo dei movimenti di capitali anomali è stata potenziata attraverso la specializzazione delle funzioni.

Il nuovo "Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori" è impegnato nella razionalizzazione delle procedure per l'iscrizione e i controlli sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli elenchi. Una specifica struttura per questa attività è divenuta necessaria in relazione alla complessità delle problematiche attinenti al settore dell'intermediazione finanziaria, caratterizzato dalla eterogeneità e numerosità degli operatori, iscritti negli albi e negli elenchi gestiti dall'Ufficio, richiedenti l'iscrizione.

I soggetti iscritti nell'Elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio sono complessivamente 24.984. Di essi, 1.577 operano nei confronti del pubblico, 21.632 sono società che svolgono attività finanziaria nell'ambito del gruppo di appartenenza, 1047 sono confidi, 565 cambiavalute e 163 casse peota. Nel corso del 2005 sono stati iscritti nell'Elenco degli intermediari finanziari 1275 soggetti (1264 nuovi iscritti e 11 reiscrizioni) e ne sono stati cancellati 404.

Il numero degli agenti in attività finanziaria iscritti all'albo nel corso del 2005 è stato di 9.351. Le richieste di iscrizione respinte hanno riguardato 1.783 soggetti. Il numero degli iscritti a dicembre 2005 ha raggiunto 27.242.

I mediatori creditizi iscritti sono, alla data del 31 dicembre 2005, 49.314 di cui 44.774 persone fisiche e 4.540 società. Il flusso di nuove iscrizioni è stato particolarmente elevato (mediamente 1.005 al mese).

Gli operatori professionali attivi nel settore del commercio dell'oro (L. n. 7 del 17.1.2000), alla data del 31 dicembre 2005, sono 162.

La verifica dell'esistenza dei requisiti per l'iscrizione è stata particolarmente impegnativa, dovendo essere effettuata nei 60 giorni dalla domanda, dopo i quali scatta la regola dell'iscrizione automatica per la previsione del silenzio-assenso.

Continua l'impegno dell'Ufficio nel contrasto al terrorismo internazionale. Tale azione è effettuata con gli strumenti di analisi che vengono utilizzati per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio. I risultati vengono condivisi con le altre autorità interessate, nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare complessivo di Segnalazioni di Operazioni Sospette ricevute dall'Ufficio dal 1997 ha superato le 46.700 unità, di cui 2.548 relative al finanziamento del terrorismo. Il flusso relativo al 2005 ha toccato 9.058 unità, superiore al 31% rispetto al 2004. Complessivamente le segnalazioni esaminate dall'Ufficio, nel periodo 1997/2005, ammontano a 42.826. Nel corso dell'anno 2005 l'Ufficio ha completato l'approfondimento finanziario di 7.740 segnalazioni, di cui 462 connesse alla lotta al finanziamento del terrorismo.

L'attività ispettiva, nel corso del periodo in esame, ha riguardato 35 intermediari bancari, 11 intermediari non bancari (4 società fiduciarie, 3 società di assicurazioni, 3 società di intermediazione mobiliare, 1 società di gestione del risparmio) e 9 società finanziarie. Gli accertamenti esperiti hanno comportato la redazione di 17 processi verbali di accertamento e l'inoltro di 12 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'Ufficio, nell'ambito dell'attività in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, ha proceduto all'esame di 14 contestazioni per violazioni delle norme contenute nei Titoli V e VI del Testo Unico Bancario, commesse da intermediari finanziari, dai soci e da esponenti aziendali. All'esito delle valutazioni, è stata disposta la trasmissione di altrettante proposte sanzionatorie al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono state inoltre effettuate istruttorie per 1.397 contestazioni elevate dagli organismi (Dogane e Guardia di Finanza) preposti alle funzioni di accertamento di violazioni previste dall'art. 3 del D.L. 28.6.90 convertito in L. 4.8.90 n. 227.

Al 31.12.2005 sono stati trasmessi 44 pareri al Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti verbali di accertamento per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette inviati all'Ufficio dagli organi accertatori ai sensi del D.Lgs. N. 56/2004.

L'Ufficio ha proceduto poi alla trattazione di 335 contesti per omessa segnalazione statistica relativamente agli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia.

2 ATTIVITA' NORMATIVA

L'attività normativa dell'Ufficio nel 2005 è stata caratterizzata dai provvedimenti di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (n. 2001/97/CE) e dall'emanazione di un provvedimento in materia di mediatori creditizi.

Sullo sfondo, altri provvedimenti di fonte sovranazionale e internazionale delineano ulteriori sviluppi, per alcuni aspetti notevolmente significativi, dei quali dovrà tenersi conto nel prossimo futuro. Il riferimento è, soprattutto, alla terza direttiva comunitaria antiriciclaggio e antiterrorismo (n. 2005/60/CE), allo schema di regolamento comunitario sul trasferimento transfrontaliero al seguito di denaro contante, alla convenzione del Consiglio d'Europa, approvata a Varsavia nel maggio del 2005, che estende la Convenzione di Strasburgo del 1990 alla disciplina di misure preventive e al contrasto al terrorismo (tra le quali si colloca l'attività delle "Financial Intelligence Unit").

2.1 L'attività normativa per il recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea

2.1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 contiene le norme di rango primario rivolte al recepimento della direttiva n. 2001/97/CE, avvenuto attraverso i due livelli di normativa di attuazione previsti: il primo è stato realizzato con l'emanazione di tre regolamenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla cui redazione l'Ufficio ha contribuito; il secondo è stato attuato attraverso tre provvedimenti applicativi dell'Ufficio destinati, rispettivamente, alle banche e agli altri intermediari, alle imprese non finanziarie e ai liberi professionisti. Sia i regolamenti ministeriali, sia i provvedimenti dell'Ufficio sono stati di recente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

2.1.2 Le disposizioni applicative dell'Ufficio in materia di intermediari finanziari

Il provvedimento destinato agli intermediari finanziari è stato predisposto in attuazione di quanto previsto nell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56/2004 nonché delle deleghe contenute nel regolamento ministeriale attuativo del d.lgs. 56/2004. In particolare, è stato rimesso all'Ufficio il potere di definire nel dettaglio: le tipologie operative in cui l'identificazione della clientela può avvenire per il tramite di collaboratori esterni; le forme di idonea attestazione per l'identificazione a distanza della clientela; gli standards e le compatibilità informatiche dell'archivio unico; nuove modalità di registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni nell'archivio unico informatico; le modalità di tenuta dell'archivio nei casi di trasformazione.